



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
Ufficio I – Ragioneria e Finanza Locale

Prefettura Avellino
Prot Uscita del 05/11/2018
Numero **0049084**
Classifica SCGF.130.2



Ordine degli Avvocati di
AVELLINO
PEC: ord.avellino@cert.legalmail.it

Ordine degli Avvocati di
BENEVENTO
PEC: ordineavvocatibenevento@pec.it

Ordine degli Avvocati di
NOLA
PEC: [PEC: ordineavvocatinola@legalmail.it](mailto:ordineavvocatinola@legalmail.it)

Oggetto: esecuzione dei giudicati da parte delle pubbliche amministrazioni.

Si richiama l'attenzione di codesti ordini professionali sul contenuto dell'art. 14 del Decreto Legge del 31 dicembre 1996, n. 669, pubblicato nella G.U. 31/12/1996, n. 305 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 (G.U. 1/31997, n. 50), riguardante: "Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni".

La norma citata dispone che le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

Specificamente, il I comma precisa che "prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata, né alla notifica di atto di precetto".

Inoltre, la medesima disposizione stabilisce anche che "gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati, a pena di nullità, presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio.

Tanto premesso e al fine di rendere più proficua l'attività dei professionisti interessati e degli uffici amministrativi preposti ai pagamenti delle sentenze e dei provvedimenti equiparati, si invitano codesti ordini ad assicurare la massima diffusione della richiamata disciplina, in maniera da evitare la presentazione di atti di precetto unitamente alla notifica del giudicato, ovvero, successivamente ad essa ma prima della decorrenza del *termine adimplendi* previsto dalla norma, ma soprattutto, l'istaurazione di procedimenti contenziosi connessi all'azione coattiva promossa per ottenere il pagamento delle somme in condanna, prima della scadenza del termine concesso alla pubblica amministrazione, ovvero, delle ulteriori somme indicate nel precetto a titolo di attività esecutiva conseguente al presunto inadempimento della soccombente.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Prefetto
Firma 

